

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA PRESSO  
IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA**

**INDICE**

1. **Oggetto dell'affidamento**
2. **Leggi e regolamenti. Valore culturale del sito**
3. **Condizione per la stipula del contratto e durata della gestione**
4. **Locali**
5. **Prestazioni di cui si compone il servizio e orari**
6. **Requisiti del personale addetto**
7. **Modalità di svolgimento del servizio**
8. **Responsabile del servizio**
9. **Corrispettivi e pagamento**
10. **Personale – Adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza**
11. **Sicurezza, infortuni e igiene del lavoro**
12. **Responsabilità dell'Affidatario**
13. **Assicurazione**
14. **Cauzione**
15. **Obblighi diversi a carico dell'Affidatario**
16. **Divieto di cessione e subappalto**
17. **Varianti e sospensioni**
18. **Direttore dell'esecuzione del contratto. Controlli e verifica di conformità**
19. **Penali**
20. **Riserve dell'Affidatario**
21. **Risoluzione**
22. **Recesso**
23. **Fallimento dell'Affidatario**
24. **Rinvio alle norme di legge**
25. **Responsabile del Procedimento. Trattamento dati**
26. **Spese contrattuali e oneri fiscali**
27. **Domicilio e Foro competente**

## **1. Oggetto dell'affidamento**

Il Museo Nazionale del Cinema (di seguito "il Museo") affida l'organizzazione e la gestione del servizio di vigilanza diurna dei locali del Museo siti in via Montebello 20, presso la Mole Antonelliana, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nello schema di contratto.

Per servizio di vigilanza diurna si intendono le attività di vigilanza armata e controllo dei visitatori indicate al successivo art. 5.

L'Affidatario assume a proprio carico ogni onere necessario per il subentro e la gestione del servizio.

L'Affidatario assume la gestione in proprio, senza possibilità di cessione a soggetti terzi.

## **2. Leggi e regolamenti. Valore culturale del sito**

Nella gestione del servizio l'Affidatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni relative a leggi, regolamenti e norme, vigenti oppure emanate durante il corso della gestione, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione incendi, a rispettare il valore culturale del sito ove sorge il Museo e a contribuire alla sua fruizione e valorizzazione.

## **3. Condizione per la stipula del contratto e durata della gestione**

Costituisce condizione per la stipula del contratto l'estensione territoriale della licenza prefettizia in capo all'Affidatario, ai sensi dell'art. 134 del R.D. 773/1931 e dell'art. 257 *ter* del R.D. 635/1940.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. Qualora, entro tale termine, l'Affidatario non abbia ottenuto l'estensione della licenza innanzi indicata, il Museo dichiarerà l'intervenuta decadenza dell'aggiudicazione nei suoi confronti, e provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente secondo in graduatoria.

L'Affidatario dovrà rendersi disponibile alla consegna anticipata del servizio qualora ricorrano situazioni d'urgenza di cui di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

In caso di consegna anticipata, l'Affidatario e il Museo rispetteranno tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione di intervenuta aggiudicazione.

La durata della gestione è di anni 3 (tre), con decorrenza dalla stipulazione del contratto.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Affidatario dovrà prendere in consegna il servizio dal giorno indicatogli dal Museo, e svolgere il servizio per la durata di sei mesi.

Il Museo, allo scadere di tale periodo, si riserva la facoltà di recedere dal contratto ovvero di garantirne la continuità sino allo scadere dei tre anni contrattuali.

In caso di disdetta a seguito del periodo di prova, nulla sarà dovuto all'Affidatario oltre al pagamento dei servizi svolti sino alla comunicazione di recesso da parte del Museo.

Alla data di scadenza della gestione, l'affidamento del servizio all'Affidatario si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte del Museo.

Il Museo si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni, previa espressa deliberazione in tal senso da parte degli organi competenti, e previo avviso all'Affidatario entro tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

Il Museo si riserva la facoltà di applicare l'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per la ripetizione di servizi analoghi e/o per l'affidamento di servizi aggiuntivi di vigilanza armata.

Qualora necessario, sarà altresì in facoltà del Museo richiedere la proroga tecnica dei servizi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza del contratto, al fine di consentire l'espletamento o il completamento della nuova procedura di aggiudicazione.

#### **4. Locali e postazioni per lo svolgimento del servizio**

Il servizio verrà svolto presso i locali del Museo Nazionale del Cinema, via Montebello 20 – 10124 Torino (Mole Antonelliana), nei locali di ingresso a valle della biglietteria.

L’Affidatario dovrà essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione e dell’estensione dei locali, e non potrà sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla ubicazione del servizio.

La consegna del servizio sarà fatta risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le guardie addette al servizio dovranno posizionarsi a valle della biglietteria dell’ingresso lato RAI e alla base della rampa disabili dell’ingresso secondario lato via Ferrari.

#### **5. Prestazioni di cui si compone il servizio e orari**

Il servizio di vigilanza armata diurna dovrà essere svolto da due Guardie Particolari Giurate e comprendere le seguenti attività.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno controllare il contenuto delle borse e degli eventuali bagagli dei visitatori in ingresso presso il Museo per accertare che non vengano introdotte armi, materiale esplosivo e/o ogni altro oggetto che costituisca potenziale pericolo per l’incolumità degli astanti e dell’edificio.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno inoltre effettuare un controllo sulle persone usando un idoneo scanner portatile.

Le due Guardie Particolari Giurate, armate e in uniforme, dovranno essere dotate di ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio.

Le due Guardie Particolari Giurate dovranno operare durante gli orari di visita del Museo, ed essere presenti sul luogo di espletamento del servizio almeno quindici minuti prima dell’apertura del Museo ai visitatori.

Gli orari di apertura al pubblico del Museo sono i seguenti:

lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica: 9.00-20.00

sabato: 9.00-23.00

martedì: chiuso

Il totale annuo delle ore richieste per il servizio di vigilanza armata diurna assomma a **7.270**.

Gli orari sopra indicati potranno subire variazioni, nel limite del 20% dell’importo contrattuale, in considerazione delle esigenze gestionali del Museo, ed in particolare in occasione di eventi o manifestazioni.

Il Museo darà comunicazione, con congruo anticipo, all’Affidatario delle eventuali variazioni orarie del servizio.

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà ridotto o aumentato proporzionalmente alla quantità di ore di servizio realmente effettuate.

#### **6. Requisiti del personale addetto**

Il personale addetto al servizio deve essere particolarmente addestrato per lo svolgimento delle mansioni cui viene adibito ed essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata, a norma del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.6.1931, n. 773, artt. 133 e ss.) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6.4.1940, n. 635, artt. 249 e ss.), nonché essere munito di regolare porto d’armi e di tessera di riconoscimento con fotografia.

Il personale addetto al servizio dovrà essere stato sottoposto, all’atto di assunzione, a visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio, e dovrà avere seguito, prima dell’avvio dell’attività, un corso di preparazione ai servizi istituzionali e all’uso delle armi.

Il personale addetto al servizio di vigilanza armata deve prestare servizio nella divisa autorizzata dalla Prefettura, e portare in modo visibile un’efficiente arma in dotazione; dovrà inoltre essere munito di accessori e di mezzi tecnici conformi agli attuali standard tecnologici e prestazionali presenti sul mercato.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso antincendio e primo soccorso rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Il personale addetto al servizio dovrà operare nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Al Museo è riservata la facoltà di richiedere, a sua discrezione, la sostituzione del personale ritenuto – a suo insindacabile giudizio – non rispondente alle esigenze del servizio. In tali casi, l’Affidatario dovrà provvedere prontamente (entro e non oltre due giorni) alla sostituzione richiesta.

## **7. Modalità di svolgimento del servizio**

L’Affidatario assumerà l’organizzazione e la gestione del servizio in proprio e senza possibilità di cessione in alcuna forma a soggetti terzi.

Il servizio verrà svolto dall’Affidatario con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

L’Affidatario si impegna ad assicurare un elevato livello di qualità del servizio, sia con riguardo alla professionalità del personale addetto, sia con riguardo alle tecnologie e alle attrezzature tecniche utilizzate.

Tutta l’attrezzatura necessaria per la corretta esecuzione del servizio sarà di competenza dell’Affidatario, salvo le telecamere e i monitor già operanti presso il Museo.

L’Affidatario dovrà essere munito di mezzi tecnici conformi agli attuali standard tecnologici, ivi inclusa una centrale radio operativa, onde consentire il collegamento continuo sia con le forze operanti interne che con le Forze dell’Ordine.

L’Affidatario si obbliga a svolgere il servizio a regola d’arte, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale.

L’Affidatario si obbliga a svolgere tutte le prestazioni accessorie e strumentali necessarie per il regolare svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri per il subentro nella gestione.

Al fine di garantire la maggiore continuità di servizio, l’Affidatario dovrà designare un nucleo di addetti il più possibile costante ed omogeneo.

L’Affidatario dovrà organizzare i turni di lavoro nel rispetto dei contratti collettivi di categoria.

Il personale addetto al servizio dovrà essere professionalmente qualificato.

L’Affidatario dovrà garantire che il personale addetto sia adeguato, sia per numero che per capacità professionali, al miglior svolgimento del servizio oggetto di contratto, e alle esigenze del Museo.

Durante la permanenza nei locali del Museo, il personale addetto dovrà mantenere un contegno irreprensibile, e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli verranno impartite.

L’Affidatario garantisce l’immediata sostituzione del personale, in caso di impedimento al servizio o in caso di condotta non conforme alle prescrizioni del presente capitolato.

L’Affidatario si impegna ad eseguire le disposizioni operative che potranno essere di volta in volta impartite dal Museo per far fronte alle esigenze che dovessero manifestarsi.

## **8. Responsabile del servizio**

L’Affidatario dovrà indicare al Museo, in sede di gara, il soggetto “Responsabile del servizio”, il quale svolgerà le funzioni di interlocutore e referente del servizio nei confronti del Museo.

Il Responsabile del servizio dovrà avere piena facoltà decisionale e dovrà garantire il buon funzionamento, la regolarità e l’efficienza della sorveglianza.

L’Affidatario dovrà garantire la massima rintracciabilità del Responsabile del servizio.

## **9. Corrispettivi e pagamento**

A fronte del servizio oggetto di appalto, il Museo verserà il corrispettivo orario offerto dall’Affidatario in sede di gara.

Il prezzo di aggiudicazione è invariabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo l’eventuale adeguamento che verrà riconosciuto dal Museo, a partire dall’anno successivo alla stipula del contratto, esclusivamente in caso di intervenuto aumento del costo orario del personale, attualmente previsto nelle tabelle di cui al D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016.

Il corrispettivo dell’Affidatario verrà pagato dal Museo in quattro rate trimestrali, sulla base di analitico rendiconto, approvato per regolarità dal Museo.

L'Affidatario si obbliga al rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

A tal fine l'Affidatario si obbliga a comunicare al Museo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, comma 1, della L. 136/2010, con le modalità e specificazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il pagamento da parte del Museo avverrà tramite bonifico bancario, dietro presentazione di idonea fattura.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG indicato in sede di gara.

A seguito della presentazione della fattura, il Museo provvederà, entro 60 (sessanta) giorni, alla verifica di regolarità del servizio svolto secondo quanto stabilito al successivo art. 18.

Il Museo provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica.

Il pagamento verrà effettuato dal Museo previa acquisizione del D.U.R.C., e all'esito favorevole delle verifiche in ordine alla regolarità retributiva dell'Affidatario.

A garanzia del rispetto degli obblighi di regolarità contributiva da parte dell'Affidatario, il Museo opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo del corrispettivo dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Al fine della verifica della regolarità retributiva, il Museo provvederà al controllo della dichiarazione asseverata presentata dall'Affidatario ai sensi del successivo art. 10.

Il saldo finale verrà versato all'Affidatario a seguito dell'esito favorevole della verifica di conformità di cui al successivo art. 18, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora il pagamento non fosse effettuato nei termini sopra indicati per causa imputabile al Museo, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 4, del codice civile.

Il corrispettivo e il pagamento per eventuali ulteriori prestazioni, richieste all'Affidatario e diverse rispetto alla semplice variazione oraria del servizio, verranno concordati con separate intese.

## **10. Personale – Adempimenti in tema di lavoro, previdenza e assistenza**

L'Affidatario si impegna a gestire il servizio mediante personale proprio, con il quale, prima dell'avvio del servizio, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto dalla normativa vigente, ivi compresi i contratti collettivi di categoria.

Il Museo non sarà titolare di alcun rapporto di lavoro diretto nei confronti del personale preposto dall'Affidatario.

L'Affidatario, pur coordinandosi continuativamente con il Museo nella gestione del servizio, eserciterà, nei confronti del proprio personale, in maniera esclusiva e autonoma, tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro.

Al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, l'Affidatario si impegna a dare applicazione alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia compatibile con la propria organizzazione di impresa.

L'Affidatario si obbliga a rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'Affidatario si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi gli oneri contributivi, retributivi, di previdenza e di assicurazioni sociali.

L'Affidatario si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare il Museo da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare al Museo l'elenco dei nominativi degli addetti al servizio, con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone che saranno impiegate per eventuali sostituzioni.

L'Affidatario comunicherà mensilmente per iscritto ogni eventuale variazione del personale impiegato e ogni eventuale modifica dei turni di servizio.

L'Affidatario dovrà altresì presentare, in sede di gara, il piano di formazione del personale, indicante i metodi di formazione e addestramento e le ore annue previste per singolo addetto. Tale piano dovrà essere attuato

dall'Affidatario in tutto il corso di svolgimento del servizio, salvo le eventuali modificazioni espressamente richieste dal Museo.

Il controllo sulla regolarità contributiva dell'Affidatario sarà effettuato tramite l'acquisizione del D.U.R.C., ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Al fine di attestare la regolarità delle retribuzioni versate ai dipendenti, l'Affidatario si impegna a presentare al Museo, con cadenza trimestrale, apposita dichiarazione di asseverazione della regolarità nel pagamento delle retribuzioni, rilasciata da un soggetto iscritto negli albi dei dottori commercialisti ovvero dei consulenti del lavoro.

L'Affidatario si impegna inoltre ad esibire, a richiesta del Museo, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

L'Affidatario dovrà provvedere al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nel rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso di inadempienza retributiva da parte dell'Affidatario, il Museo provvederà ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Tutto il personale dell'Affidatario ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, alla normativa sulla sicurezza individuale sul lavoro, il cui rispetto viene espressamente garantito dall'Affidatario, conformemente a quanto disposto nel successivo articolo 11.

L'Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto al Museo e alle Autorità competenti ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'Affidatario è obbligato al rispetto della Legge 146/1990, dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Affidatario, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratto, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.

## **11. Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro**

È obbligo dell'Affidatario essere a conoscenza ed osservare il d.lgs. 81/2008, nonché la restante normativa, anche regolamentare, generale e di settore, vigente o entrata in vigore in pendenza della gestione, sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, nonché sulla tutela dell'ambiente.

L'Affidatario si impegna ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nello svolgimento del servizio.

In particolare, l'Affidatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Prima della consegna dei locali, l'Affidatario verrà debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'affidamento.

Non sono al momento individuati rischi da interferenze. Qualora emergesse la presenza di tali rischi, verrà redatto con la collaborazione del Museo e dell'Affidatario, il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008. Tale documento verrà allegato al contratto d'appalto.

Il Museo e l'Affidatario, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- a) cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività in concessione;
- b) coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Affidatario.

L'Affidatario sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne il Museo da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte dell'Affidatario che dei dipendenti, fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

E' fatto obbligo all'Affidatario di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Affidatario si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nella gestione del servizio nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

## **12. Responsabilità dell'Affidatario**

L'Affidatario è responsabile per i danni eventualmente arrecati al Museo, alle collezioni, all'edificio della Mole e ai terzi (ivi compresi i dipendenti del Museo), connessi o conseguenti allo svolgimento del servizio.

L'Affidatario è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alla norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto di appalto.

L'Affidatario è unico responsabile del rispetto delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nella gestione. L'Affidatario si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare il Museo da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Nella gestione degli impianti, l'Affidatario dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel piano di gestione e organizzazione della sicurezza redatto dal Museo Nazionale del Cinema, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.M.B.C.A. 20 maggio 1992, n. 569.

L'Affidatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

L'Affidatario risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Museo che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti di proprietà del Museo e si accertasse la responsabilità del personale dell'Affidatario, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

## **13. Assicurazione**

A copertura di tutti i rischi derivanti dalla gestione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa valida per tutta la durata del contratto, e fino a sessanta giorni successivi all'ultimazione del servizio.

L'assicurazione copre tutti i danni subiti dal Museo a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale dei locali e/o degli arredi e/o delle collezioni, comunque conseguenti alla gestione del servizio.

L'importo della somma assicurata per i danni subiti dal Museo è pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

L'assicurazione per danni comprende la copertura per incendi, allagamenti, e furti.

La polizza assicurativa dovrà altresì comprendere la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ivi compresi i dipendenti ed eventuali rappresentanti del Museo, con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro.

Le garanzie della polizza dovranno essere estese alla colpa grave dell'Affidatario.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del cod. civ., l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Affidatario non comporta inefficacia della garanzia.

E' altresì onere dell'Affidatario l'accensione di una polizza che tenga indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., del D. Lgs. 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. e del codice civile.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Affidatario e dovrà essere estesa alla colpa grave dell'Affidatario.

Nel caso in cui l'Affidatario abbia già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso della sua attività, dovrà presentare al Museo copia autentica della stessa, con allegata specifica appendice della Compagnia Assicura-

trice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

#### **14. Cauzione**

All'atto della stipula del contratto, l'Affidatario consegna al Museo una cauzione, a garanzia della corretta esecuzione del servizio, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione, costituita tramite polizza fideiussoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Museo.

La cauzione è valida per tutta la durata del contratto e fino a sessanta giorni successivi all'ultimazione del servizio.

Lo svincolo progressivo della cauzione verrà applicato annualmente, nel limite dell'80% dell'importo complessivo della polizza, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Il restante 20% dell'importo cauzionale verrà svincolato dal Museo al termine del contratto, e allorché il Museo avrà accertato la completa e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

La mancata costituzione della cauzione comporterà la decadenza dell'aggiudicazione in capo all'Affidatario e il contratto non verrà stipulato.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di quanto disposto al successivo art. 19, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui il Museo avrà reso noto all'Affidatario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Affidatario, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Museo.

#### **15. Obblighi diversi a carico dell'Affidatario**

L'Affidatario si impegna a svolgere tutte le prestazioni accessorie che si rendano necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Affidatario, inoltre, si impegna:

- a comunicare al Museo, prima dell'inizio del servizio, l'indirizzo cui potere inviare eventuali comunicazioni;
- a fornire l'indirizzo e-mail presso il quale recapitare tutte le informazioni;
- a osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;
- a fornire per ciascun addetto la divisa, l'apparecchio ricetrasmittente ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Per tutta la durata del servizio le dotazioni saranno di proprietà dell'aggiudicatario e sarà a suo carico la loro manutenzione;
- a dotare i dipendenti di un visibile segno di riconoscimento (cartellino o marchio sulla divisa di lavoro);
- a sostituire prontamente (entro due giorni) il personale che, per gravi inadempienze, non risulti idoneo all'espletamento del servizio o che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al precedente art. 5 o abbia tenuto un comportamento non consono alle funzioni affidategli. Il Museo si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale che versi nelle situazioni anzidette;
- a comunicare tempestivamente, e comunque entro le dodici ore, al Museo qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti etc.), tramite relazione scritta;
- a dare attuazione agli obblighi assunti con la presentazione dell'offerta in fase di gara;
- a tenere una regolare contabilità e a dare regolarmente al Museo le comunicazioni richieste ai sensi dei precedenti artt. 9 e 10;
- a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esercizio della gestione;
- ad adottare tutte le misure e procedure necessarie od opportune per il trattamento dei dati ai sensi delle vigenti leggi.



## **16. Divieto di cessione e subappalto**

È fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, sotto nessuna forma, in tutto o in parte, il servizio oggetto di affidamento..

In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Affidatario, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione o subappalto del contratto nei confronti del Museo e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Affidatario.

## **17. Varianti e sospensioni**

L'Affidatario non potrà, senza il consenso del Museo, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Museo potrà richiedere all'Affidatario i servizi aggiuntivi o le modifiche che risultassero necessarie per il migliore svolgimento del servizio, nel rispetto del quanto indicato dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'Affidatario si impegna ad eseguire le varianti richieste dal Museo, entro i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Affidatario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali l'Affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Museo.

Nel caso in cui l'Affidatario sospenda arbitrariamente il servizio, il Museo avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la relativa spesa, salva ogni altra ragione o azione.

Il Museo potrà disporre la sospensione del servizio qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero per particolari ragioni di pubblico interesse o necessità, secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

## **18. Direttore dell'esecuzione del contratto. Controlli e verifica di conformità**

Il Museo verifica la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, che controllerà altresì la regolare tenuta dei documenti contabili necessari all'esecuzione del contratto.

Durante l'esecuzione del contratto, il Museo si riserva la facoltà di effettuare controlli sul regolare svolgimento del servizio.

Ogni trimestre, a seguito della presentazione della fattura di pagamento da parte dell'Affidatario, il Direttore dei lavori effettuerà, entro sessanta giorni, la verifica di conformità del servizio svolto nel trimestre di riferimento.

Al termine del contratto, il Direttore dell'esecuzione effettuerà i necessari accertamenti, rilasciando il certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali.

Entro quindici giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali, il Museo provvederà ad avviare la verifica finale di conformità delle prestazioni eseguite dall'Affidatario, al fine di certificare che dette prestazioni siano state eseguite a regola d'arte e in conformità a quanto prescritto nei documenti contrattuali. Le attività di verifica avranno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, il Museo provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 14.

L'Affidatario dovrà rendersi disponibile a tutte le verifiche e i controlli che verranno richiesti dal Museo, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento.

## **19. Penali**

Stante l'importanza del servizio rispetto alle esigenze del Museo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di avvio del servizio di cui al precedente art. 3, il Museo applicherà una penale pari ad euro 1.000,00.

Qualora il ritardo si protragga per oltre un mese, senza che il servizio sia stato avviato, il Museo potrà dichiarare la risoluzione del contratto e l'Affidatario non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di avvio del servizio potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e comunque riconosciute dal Museo.

Fatte salve le ulteriori responsabilità previste nel presente capitolato, il Museo si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- assenza di un addetto al servizio per più di un'ora: 300,00;
- ritardo nell'orario di inizio o di chiusura del servizio: euro 300,00;
- mancata o ritardata sostituzione di un addetto assente o inadeguato al servizio: euro 300,00.
- mancato o ritardato adempimento delle istruzioni date dal Museo per eventi o manifestazioni particolari: euro 300,00;
- mancata o ritardata comunicazione scritta relativa ad anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio: euro 300,00;
- mancanza di qualità delle attrezzature e dei materiali tecnici: euro 300,00;
- mancanza di competenze nel personale impegnato nel servizio: euro 300,00;
- ritardo nella comunicazione dell'elenco del personale di cui all'art. 10, comma 2: euro 300,00;
- ritardo nella comunicazione mensile del personale impiegato e dei turni di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, euro 300,00;
- ritardo nella presentazione trimestrale della dichiarazione di asseverazione della regolarità nel pagamento delle retribuzioni di cui al comma 10, comma 7: euro 300,00;
- mancata comunicazione di variazione dei turni stabiliti: euro 300,00;
- mancata comunicazione di sostituzione del personale addetto: euro 300,00.

Le penali per le inadempienze di cui al comma precedente saranno applicate per ogni giorno di riscontrato inadempimento, con intimazione scritta, e senza obbligo di preventiva messa in mora.

Stante l'importanza del servizio per il Museo, qualora le inadempienze o irregolarità dovessero protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di otto giorni, il Museo ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate al successivo art. 21.

Le medesime misure potranno essere adottate dal Museo qualora l'ammontare delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal successivo corrispettivo trimestrale dovuto all'Affidatario ovvero dall'importo della cauzione, a scelta insindacabile del Museo. L'Affidatario è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

Il Museo si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'Affidatario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Museo all'integrale risarcimento dei danni subiti.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto del Museo di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Affidatario in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui espressamente disciplinate.

#### **Art. 20. Riserve dell'Affidatario**

Tutte le riserve che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta, a mezzo e-mail indirizzata al Responsabile del Procedimento, che dovrà pervenire al Museo entro quindici giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve.

Le riserve devono essere documentate con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'Affidatario ritiene di avere diritto.

L'Affidatario che non abbia esplicitato le riserve nel termine e nei modi innanzi indicati, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, le proprie pretese derivanti dall'esecuzione del contratto.

## 21. Risoluzione

Qualora l'Affidatario risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni del contratto, il Museo potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Affidatario, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Museo.

Il Museo potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione, il Museo procederà altresì all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Affidatario verrà considerato gravemente inadempiente:

- a) quando risulti accertata la violazione dei divieti di cui al precedente art. 16 (Divieto di cessione e subappalto);
- b) in caso di impiego di personale non regolarmente assunto;
- c) in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla regolarità contributiva e retributiva;
- d) in caso di ingiustificate interruzioni del servizio e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità.

Il Museo potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., a seguito di sola formale contestazione all'Affidatario, qualora di verificchino le seguenti ipotesi:

- qualora l'Affidatario perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del contratto;
- nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016;
- quando risulti accertata la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 14.

In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale, ovvero di annullamento o revoca in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata inviata dal Museo all'Affidatario. In tal caso, l'Affidatario non potrà pretendere dal Museo a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della lettera raccomandata.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario dovrà interrompere il servizio secondo le indicazioni impartite dal Museo, che potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Affidatario le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

Il Museo si riserva la facoltà di applicare l'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Resta fermo in ogni caso il diritto del Museo all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

## 22. Recesso

Il Museo potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, previo pagamento del decimo dell'importo del servizio ancora non eseguito.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto dall'Affidatario, e l'ammontare netto del servizio già svolto dall'Affidatario.

Il Museo potrà esercitare il diritto di recesso in particolare nelle seguenti ipotesi:

- allorché, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno le esigenze di vigilanza armata diurna del Museo;
- allorché, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

In caso di recesso, non spetterà all'Affidatario alcun indennizzo o corresponsione aggiuntiva, oltre a quanto riconosciuto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **23. Fallimento dell’Affidatario**

In caso di fallimento dell’Affidatario, il Museo procederà ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l’Affidatario sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento di uno dei componenti verrà applicato l’art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016.

### **24. Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente Capitolato Speciale si richiamano le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e le altre norme di legge vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni del codice civile.

### **25. Responsabile del Procedimento e trattamento dati**

Responsabile del Procedimento è il dr. Daniele Tinti, coordinatore generale del Museo.

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dall’Affidatario saranno trattati dal Museo esclusivamente per l’esecuzione del contratto.

Il titolare del trattamento dati è il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo.

Il responsabile del trattamento dati è il dr. Daniele Tinti.

### **26. Spese contrattuali e oneri fiscali**

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, ad eccezione dell’IVA.

A carico esclusivo dell’Affidatario sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.

### **27. Domicilio e Foro competente**

A tutti gli effetti della gestione del servizio, l’Affidatario dovrà eleggere domicilio in Torino.

Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione del presente Capitolato Speciale e del relativo contratto saranno di competenza del Foro di Torino.

Torino, 5 maggio 2017

Donata Pesenti Campagnoni

*Direttore pro tempore*